

## Allegato F al Decreto n. 16 del 06.04.2017

pag. 1/10

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E PROJECT MANAGEMENT RELATIVO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI CTE (2014-2020) GRASPINNO (PROGRAMMA MED) ED EMPOWER (PROGRAMMA INTERREG EUROPE)".

 $1^{\circ}$  LOTTO PROGETTO "GRASPINNO" CUP H16D15003790006. CIG 7019087DD1.

CPV 72224000-1 Servizi di consulenza per la gestione di progetti.

#### **SCHEMA DI CONTRATTO**

L'anno 2017, il giorno del mese di in Venezia, presso gli uffici della, siti in
avanti a me, dott, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, con sede in Venezia, sono comparsi personalmente i signori:
dott, nat_ a il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di della
e quindi in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a tal fine autorizzato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 in data 07/11/2016, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera " ",
dispensato dalle parti dal darne lettura; , nat_ a () il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Società con sede in, Via,, capitale sociale Euro interamente
versato, nella sua qualità di e legale rappresentante della stessa, numero R.E.A, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di, codice fiscale e partita I.V.A
(se ricorre il caso: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e per i fini dell'art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fra la succitata Impresa e la Società, con sede in,
numero R.E.A, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di, codice fiscale, Partita IVA, nonché per conto ed in rappresentanza del predetto Raggruppamento Temporaneo, quale di esso mandatario, giusta scrittura privata autenticata nelle firme in data dal notaio di, Repertorio n, ivi registrata in data al n.
Serie, che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera " ").

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale Rogante, a mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me personalmente diretta

premettono
- con la succitata Deliberazione n. 1773/2016, la Giunta Regionale del Veneto ha dato mandato al Direttore della Struttura di sottoscrivere i documenti necessari secondo il programma e di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo;
- con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia è stata indetta una gara, ai sensi del D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016, per l'aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica e project management relativo alla gestione del Progetto CTE (2014-2020) Graspinno (Programma MED);
- il succitato servizio è stato aggiudicato alla ditta con sede in, Via, che ha offerto, sull'importo a base d'asta di € 55.00000, la somma netta di €,00 come più precisamente si evince dal verbale a miei rogiti Rep. n in data registrato a Venezia il al n Serie Atti Pubblici e dai decreti del n del e n del, che in copia conforme ai loro originali si allegano al presente atto sotto le lettere " " e " ", dispensato dalla parti dal darne lettura.
Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, ora i comparenti convengono e stipulano quanto segue:  Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida alla Ditta/Impresa
rappresentata, accetta, il servizio di supporto alle attività regionali in materia di orientamento, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in perfetta conformità al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, all'offerta economica in data e all'offerta tecnica in data che, in copia conforme ai loro originali, dispensato dalle parti dal darne lettura, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "", " e " " perché ne facciano parte integrante e sostanziale.
Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO E FINANZIAMENTO

L'importo del contratto, stipulato a corpo, è previsto in Euro \_\_\_\_\_\_\_,

( virgola) più IVA al 22%, pari a Euro
( virgola), per un onere complessivo di Euro
( virgola).
Il finanziamento sarà assicurato dal FESR e dal Fondo di Rotazione istituito presso il Ministero dell'Economia
Art. 3 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione ed avrà durata di 29 (ventinove) mesi dalla stessa, salva eventuale proroga.
Il luogo di svolgimento del servizio è prevalentemente nella Città di Venezia – Centro Storico, sede degli uffici regionali competenti. Specifiche attività potranno richiedere la presenza presso le sedi dei partner o altre stabilite dal progetto stesso e comunque nell'ambito dell'area ammissibile dei programmi UE.
Art. 4 – CAUZIONE
A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore presenta una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per l'importo di Euro, mediante n emessa in data da, con sede
in Via Agenzia di, capitale sociale Euro, numero d'iscrizione al registro delle imprese di e codice fiscale, autenticata nelle firma in data dal Notaio di, suo Rep. n
La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali nei confronti dell'Amministrazione e pertanto l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.
Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

#### Art. 5 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

Il corrispettivo di cui al precedente art. 2 sarà corrisposto dalla stazione appaltante mediante pagamenti periodici posticipati sulla base dell'avanzamento delle attività, alle condizioni di seguito riportate.

L'aggiudicatario potrà presentare richieste di pagamento al raggiungimento di almeno 25 giornate di lavoro. Dovrà essere allegata, a ciascuna richiesta una descrizione analitica con documentazione probatoria dell'attività effettivamente realizzata nel periodo oggetto di richiesta. La somma complessiva degli acconti non potrà superare il 90% dell'importo contrattuale.

Alla presentazione della richiesta di saldo finale, dovrà essere allegata la descrizione analitica con documentazione probatoria dell'attività effettivamente realizzata per tutta la durata contrattuale (relazione finale).

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta sarà effettuata la verifica dell'attività svolta, ex art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

La verifica sulla documentazione sarà svolta dall'Amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: Q3DGQG.

La fattura elettronica dovrà specificare, ai fini dell'ammissibilità della spesa:

- l'oggetto della prestazione con riferimento al presente contratto ed al cofinanziamento del FESR e del Fondo di Rotazione Nazionale (CIPE);
- il Codice Identificativo Gara (CIG) 7019087DD1 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) H16D15003790006;
- in relazione al c.d. split payment, la dicitura "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 23.01.2015);
- gli estremi della nota con la quale viene comunicato l'impegno della spesa sul bilancio regionale (art. 56, comma 7 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118).

L'imponibile indicato in fattura dovrà essere ridotto della ritenuta di garanzia di cui all' art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per le svincolo.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) Codice Fiscale 80007580279.

Il saldo di cui al precedente art. 2, nonché le ritenute dello 0,50%, saranno pagati successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Fermo restando il pagamento, da parte della Regione, dell'intero corrispettivo a favore della Capogruppo, ciascuna Impresa fatturerà la quota di corrispettivo di propria competenza direttamente alla stazione appaltante. Le fatture delle imprese mandanti dovranno essere vistate dalla Capogruppo, che dovrà altresì inviare alla stazione appaltante, a conferma dell'avvenuta ripartizione delle somme pagate, le quietanze rilasciate dalle imprese mandanti in originale).

#### Art. 6 - OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si obbliga a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si renda necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme:
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale e nell'Offerta Tecnica.

Qualora alcune prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l'Amministrazione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### Art. 7 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato.

La Regione potrà risolvere il contratto o applicare le penali nei casi e con le modalità indicate nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale, art. 20.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'impresa secondo le vigenti disposizioni di legge.

La risoluzione comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà, nella Regione, il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'impresa inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere per legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

#### Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La/e persona/e indicata/e in sede di offerta per l'esecuzione del servizio non potrà/potranno essere modificato/i senza il preventivo consenso della Regione.

Qualora l'impresa durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà provvedere alla loro sostituzione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in luogo di quelle indicate al momento dell'offerta. La Direzione Ricerca innovazione ed Energia autorizzerà sostituzioni solamente con personale che, a suo insindacabile giudizio, abbia requisiti e curricula di valore analogo o superiore rispetto alle figure da sostituire.

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Impresa si impegna, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

#### Art. 8 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RECESSO

Eventuali sospensioni del contratto potranno essere disposte ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

É facoltà dell'Amministrazione Regionale recedere dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 560/2016 e nei casi e con le modalità indicate nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale, art. 20 o, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte delle competenti Sezioni regionali, di apposita

comunicazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### Art. 9 – REVISIONE PREZZI

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali, che rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

#### Art. 10 - SUBAPPALTO

Non è prevista la possibilità di subappalto.

#### Art. 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'impresa, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, dà il proprio assenso alla trattazione dei dati con i sistemi elettronici o manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza.

E' fatto assoluto divieto all'impresa di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso. L'impresa si obbliga altresì al rispetto degli ulteriori adempimenti previsti in tema di riservatezza dagli articoli 16 e 21 del Capitolato.

#### Art. 12 – RESPONSABILITÀ

L'impresa solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre il pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### Art. 13 – CONTROVERSIE

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'impresa e la Regione saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Venezia.

# Art. 14 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto sono individuati quale Responsabile Unico del

Procedimento il dott. Riccardo De Gobbi, che svolgerà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione.

#### Art. 15 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni, e si impegna a:

- comunicare il numero di conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare, nonché le eventuali modifiche;
- ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti, di cui, su richiesta, fornirà copia alla stazione appaltante;
- apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP).

(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: L'Impresa mandataria si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore delle imprese mandanti.)

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a qua	nto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimano	e stabilito che
tutti i pagamenti saran	no accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto	rintracciabili)
presso Banca	, sul conto corrente Codice IBAN	, il cui
mancato utilizzo deterr	ninerà la risoluzione di diritto del presente contratto.	

#### Art. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri fiscali riguardanti il servizio oggetto del presente contratto rimangono a carico dell'aggiudicatario, così pure le spese inerenti imposte di bollo e di registrazione del presente atto. Le Parti dichiarano che il presente contratto è assoggettato a IVA, per cui chiedono la registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131 del 1986.

# Art. 17 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EX ART. 26, COMMA 3 BIS, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

Relativamente a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, circa l'obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che non sussiste tale obbligo, poiché trattasi di servizi intellettuali, esclusi da detto obbligo ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, conseguentemente i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00.

Il dott. ....... dichiara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che la Regione del Veneto, nella procedura di aggiudicazione di questo appalto, ha rispettato tutte le prescrizioni previste dall'art. 26, comma 3 e 3 bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che il servizio oggetto del presente contratto non è presente nelle convenzioni Consip attive.

### Art. 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro servizi e forniture approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 4 agosto 2015 e di accettarne incondizionatamente contenuto ed effetti.

L'impresa si impegna ad osservare ed a far osservare al proprio personale dipendente ed ai propri collaboratori le norme contenute nel Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto approvato con DGR. n. 1266 del 3 luglio 2012.

[se ricorre il caso: Il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 e ss. del D. Lgs. 159/2011, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 92, comma 3, del citato decreto.]

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni antimafia interdittive di cui al D. Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa antimafia interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

#### Art. 19 – DICHIARAZIONE SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Il signor \_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'aggiudicatario, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio.

#### **Art. 21 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

Il presente contratto è stato letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Allegato F	al Decreto n. 16 del 06.04.2017	
10/10		

pag.

Per la Regione del Veneto						
Per l'aggiudicatario						